Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

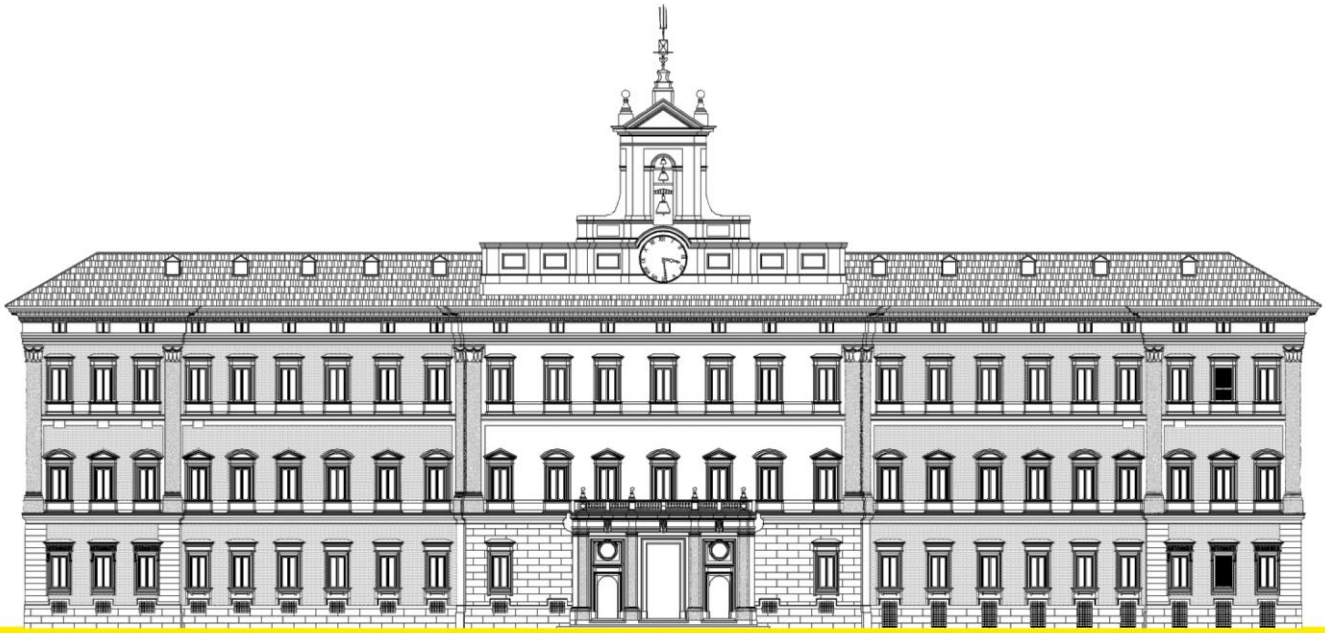

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2329

Disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare

(Conversione in legge del decreto legge n. 37/2025)

N. 333 – 7 maggio 2025

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2329

Disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare

(Conversione in legge del decreto-legge n. 37/2025)

N. 333 – 7 maggio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **3**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI **3**

ARTICOLO 1 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO 3

ARTICOLO 2 7

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA 7

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**2329**
Titolo:	**Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Kelany (FDI)
Commissione competente:	I Commissione (Affari Costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge reca la conversione in legge del decreto-legge n. 37 del 2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla I Commissione (Affari costituzionali) ed è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1
Disposizioni in materia di rimpatrio

Normativa vigente. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione) prevede che, quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone il trattenimento dello straniero per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri (CPR) più vicino. Il limite massimo di permanenza nei CPR è di 18 mesi.

La legge n. 14 del 2024 reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo tra Italia e Albania in materia di collaborazione migratoria del 2023. La stessa legge consente di condurre in strutture (indicate nell'Allegato 1 al Protocollo) concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania e adibite, in base al medesimo Protocollo e

alla legge di ratifica, ad *Hotspot* e a Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), esclusivamente cittadini stranieri imbarcati su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'UE, anche a seguito di operazioni di soccorso. In base all'articolo 4, par. 1 del Protocollo, il numero totale di stranieri presenti contemporaneamente nel territorio albanese nelle suddette strutture, in applicazione del medesimo Protocollo, non può essere superiore a 3.000. In base al paragrafo. 3, l'ingresso e la permanenza degli stranieri nelle suddette strutture in territorio albanese sono consentiti al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. L'articolo 9, comma 1, del Protocollo prevede, altresì, che il periodo di permanenza in territorio albanese in attuazione del Protocollo, non possa essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Il Protocollo resta in vigore per 5 anni e, salvo che una parte comunichi la propria intenzione di non rinnovarlo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni (articolo 13 del Protocollo). Si rammenta che al suddetto provvedimento sono ascritti effetti di maggior onere pari a complessivi 653,2 milioni di euro in 5 anni (2024 -2028). Sulla base del prospetto riepilogativo e della relazione tecnica relativi al decreto-legge e al Protocollo in parola i suddetti maggiori oneri sono ripartiti in 144 milioni nel 2024 (47,7 milioni per spese in conto capitale e 96,3 milioni per spese correnti), 127 milioni (spese correnti) nel 2025 e 127,5 milioni (spese corrente) per ciascun anno dal 2026 al 2028. Per eventuali approfondimenti si rinvia alle note di verifica del Servizio bilancio n. 163 del 17 gennaio 2024 (concernente l'AC 1620) e n. 166 del 23 gennaio 2024 (relativa all'AC 1620-A).

La norma introduce modifiche all'articolo 3 della legge n. 14 del 2024, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo tra Italia e Albania in materia di collaborazione migratoria del 2023. In particolare, all'articolo 3 vengono novellati:

- il comma 2, al fine di ampliare la categoria di persone che possono essere condotte nelle strutture realizzate in Albania in attuazione del Protocollo (Sito portuale di Shengjin - Struttura per l'arrivo dei migranti e Sito di Gjader - Struttura per il trattenimento dei migranti durante lo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di permanenza in Italia e di procedure per il rimpatrio). In particolare, mentre nel testo già vigente della disposizione possono essere condotte nelle suddette strutture esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'UE, anche a seguito di operazioni di soccorso, in virtù della modifica si prevede che possano essere condotte nelle strutture in riferimento anche le persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico sull'immigrazione) [comma 1, lettera *a)*];

- il comma 4, al fine di precisare che il trasferimento effettuato dai centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico immigrazione, alle strutture in Albania (Sito di Gjader, di cui alla lettera B dell'allegato 1 al Protocollo), non fa venire meno il titolo del trattenimento, adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto [comma 1, lettera *b)*].

Viene, altresì, novellato l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevedendo che, nell'ambito della procedura di adozione da parte del Questore del provvedimento di trattenimento dello straniero presso il CPR, recata dalla medesima disposizione, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno possa disporre anche il trasferimento dello stesso in altro centro rispetto a quello per il quale viene effettuata la richiesta [comma 2, lettera *a)*]. È, inoltre, fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro ed è, altresì, previsto che il citato trasferimento non faccia venire meno il titolo del trattenimento adottato e che non sia richiesta una nuova convalida [comma 2, lettera *b)*].

La relazione tecnica riferisce che le novelle inserite alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono coerenti con le previsioni recate dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera *d)*, e dall'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, del 2023.

> Le richiamate disposizioni, rispettivamente, recano: la definizione di migranti, quali cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana; e precisano che le competenti autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, la disposizione non determina un aumento dei posti già previsti nelle strutture di trattenimento realizzate in attuazione della legge n. 14 del 2024, ma soltanto l'utilizzo, per stranieri già trattenuti a vario titolo, di posti già esistenti e finanziati e, pertanto, alla sua attuazione si provvederà nel rispetto dei limiti delle risorse previste a tal fine.

La novella, ai sensi dell'articolo 4, comma 19, della citata legge di ratifica n. 14 del 2024, non determina nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica neanche con riguardo ai compiti svolti dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo. Tale Autorità di garanzia adempie anche alle attività di monitoraggio previste dall'articolo 8, paragrafo 6, della Direttiva 2008/115/CE in tema di rimpatrio. Con riferimento ai compiti assegnati dal comma 2 al Ministero dell'interno, agli stessi l'Amministrazione potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma amplia la categoria di cittadini stranieri che possono essere condotti nelle strutture concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania, in virtù della legge n. 14 del 2024 di ratifica del Protocollo sull'immigrazione concluso tra medesimi Paesi, adibite ad *Hotspot* e a Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). In particolare, rispetto a quanto previsto nell'assetto già vigente, che prevede che presso le stesse strutture possano essere condotti solamente cittadini stranieri imbarcati su mezzi di autorità italiane, fuori dal mare territoriale della Repubblica o di altri Stati UE, anche a seguito di operazioni di soccorso, in virtù della modifica si prevede che in tali strutture possano essere inviati anche cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati (comma 1). Nell'ambito della procedura del trattenimento dello straniero, viene, altresì, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento dello stesso in altro centro, senza che venga meno il trattenimento adottato e che sia richiesta una nuova convalida (comma 2).

Al riguardo non si formulano osservazioni in merito al comma 1, prendendosi atto di quanto precisato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, ossia che quest'ultima non determina un aumento dei posti già previsti nelle strutture di trattenimento realizzate in attuazione della legge n. 14 del 2024, ma soltanto l'utilizzo, per stranieri già trattenuti a vario titolo, di posti già esistenti e finanziati e che, pertanto, alla sua attuazione si provvederà nel rispetto dei limiti delle risorse previste a tal fine.

Sul punto si rammenta che la relazione tecnica relativa alla suddetta legge stima gli oneri derivanti dalla stessa in base a quanto prescritto dall'articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo che fissa il numero totale

massimo di stranieri di cui è consentita la contemporanea presenza in territorio albanese nelle relative strutture, in 3.000 unità.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare neppure in merito al comma 2, alla luce, sia di quanto riferito dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità che alle relative incombenze l'Amministrazione dell'interno provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare già disponibili a legislazione vigente, sia della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2
Clausola di invarianza finanziaria

La norma, prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1).

La **relazione tecnica** non considera la norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto medesimo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.